

*Parte V*

*La repressione della criminalità  
organizzata in Germania:  
recenti sviluppi sostanziali e processuali*

*Till Bettels\**

SOMMARIO: 1. La repressione della criminalità organizzata nel diritto penale tedesco. 1.1. Le qualificazioni e aggravanti per la commissione dei reati come membro di una banda o a scopo commerciale. 1.2. La nozione di banda. 1.3. La nozione di commissione del reato a scopo commerciale. 1.4. L'associazione a delinquere secondo l'art. 129 del codice penale tedesco. 1.5. Conclusione. 2. La nuova forma di "confisca autonoma" nel diritto penale tedesco. 2.1. La fattispecie dell'art. 76a co. 4 del codice penale tedesco. 2.2. La fattispecie dell'art. 437 dell'ordinamento di procedura penale tedesco. 2.3. Conclusione.

1. *La repressione della criminalità organizzata nel diritto penale tedesco*

1.1. *Le qualificazioni e aggravanti per la commissione dei reati come membro di una banda o a scopo commerciale*

In Germania non esiste una incriminazione come l'art. 416-bis del codice penale italiano<sup>152</sup>. La repressione della criminalità organizzata è affidata principalmente a fattispecie autonome più gravi (qualificazioni) e circostanze aggravanti per la commissione dei reati, per esempio per la commissione come membro di una banda o a scopo commerciale (*Banden- und Gewerbsmäßigkeit*).

Praticamente tutte le norme penali che riguardano condotte potenzialmente eseguite in maniera organizzata contengono qualificazioni o aggravanti di tale tipo.

In tutto il codice penale e nelle altre leggi penali si trovano ormai più di 30 norme che contengono la fattispecie della banda e più di 20 norme che contengono la fattispecie della commissione a scopo commerciale.<sup>153</sup> La maggior parte di

\* Dottore di ricerca nella Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg im Br. e magistrato presso il Tribunale di Freiburg im Br., Germania.

<sup>152</sup> Cfr., in generale, BVerfG NJW 2004, 2073, 2079; KINZIG, Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, Duncker & Humblot, 2004, p. 171ss., 205ss.; BETTELS, Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung Organisierter Kriminalität am Beispiel Italiens, Nomos 2016, p. 95ss.

<sup>153</sup> KINZIG, op. cit., p. 181ss.; FLEMMING/REINBACHER, “Die unausgeführte Bande”- Zur Vorfeldstrafbarkeit bei Bandendelikten, *NStZ* 2013, p. 136s.; ARNOLD, Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und in anderen europäischen Staaten, p. 136, in: MILITELLO/ARNOLD/PAOLI (Ed.), Organisierte Kriminalität als transnationales Phänomen, Erscheinungsformen, Prävention und Repression in Italien, Deutschland und Spanien, Freiburg im Breisgau 2000;

queste fattispecie sono state introdotte negli ultimi 30 anni e in quasi tutti i casi il motivo esplicito del legislatore è stato di combattere fenomeni di criminalità organizzata connessi con tali reati.<sup>154</sup>

Per esempio, l'art. 30 della legge in materia di stupefacenti tedesca (*Betäubungsmittelgesetz*) prevede una qualificazione per chi coltiva, produce o vende stupefacenti come membro di una banda o a scopo commerciale o per chi li importa.<sup>155</sup> Per tali modi di commissione del reato l'art. 30 prevede come minimo una pena detentiva di due anni, mentre la pena minima prevista senza tali qualificazioni è una pena pecuniaria.

L'art. 30a della legge in materia di stupefacenti prevede addirittura un minimo di cinque anni e un massimo di 15 anni di pena detentiva per chi, sempre come membro di una banda, coltiva, produce, vende o importa stupefacenti in quantità elevate.

Allo stesso modo vengono puniti il traffico o l'introduzione clandestina di migranti in modo organizzato: l'art. 96 della legge in materia di soggiorno (*Aufenthaltsgesetz*) prevede un aumento notevole di pena per chi commette i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina come membro di una banda o a scopo commerciale.<sup>156</sup>

Anche per il contrabbando di merci, per esempio di sigarette, gli articoli 370 e seguenti del regolamento fiscale tedesco (*Abgabenordnung*) prevedono aumenti notevoli di

DESSECKER, Zur Konkretisierung des Bandenbegriffs im Strafrecht, *NStZ* 2009, p. 184.

<sup>154</sup> Cfr. Bundestags-Drucksache 12/989, p. 21ss.; Bundestags-Drucksache 12/6853, p. 27; Bundestags-Drucksache 13/8587, p. 42 e Bundestags-Drucksache 16/ 5846, p. 75.

<sup>155</sup> PATZAK in *Körner, Harald Hans/Patzak, JÖRN/VOLKMER, Mathias* (Ed.), *Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, Grundstoffüberwachungsgesetz*, 9. Ed. 2019, § 30, Rn. 30ss.

<sup>156</sup> GERICKE in *Münchener Kommentar zum StGB*, 3. ed. 2019, § 96 Rn. 29 ss.

pena per chi agisce come membro di una banda o a scopo commerciale.<sup>157</sup>

Le fattispecie di banda o della commissione a scopo commerciale esistono inoltre per i reati di furto, rapina, estorsione, truffa, falso, ricettazione, riciclaggio, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale e per tanti altri reati di norma considerati come settori di attività della criminalità organizzata.

*1.2. Le qualificazioni e aggravanti per la commissione dei reati come membro di una banda o a scopo commerciale*

Secondo la giurisprudenza consolidata la banda si definisce come un gruppo di minimo tre persone che si è formato con l'intenzione di commettere in futuro per un certo periodo di tempo un numero indefinito di reati del tipo in questione. La definizione richiede quindi solo un basso livello di volontà comune dei membri della banda e solo un inferiore grado di struttura organizzativa.

Il concetto della banda secondo la legislazione tedesca è quindi molto più vasto del concetto dell'associazione di tipo mafioso nel di-ritto italiano. La banda tedesca comprende anche fenomeni criminali molto meno organizzati, si pensi per esempio a un gruppo di minorenni che si sono riuniti in gruppo per commettere insieme una serie di taccheggi.

*1.2.La nozione di commissione del reato a scopo commerciale*

Il concetto della commissione di un reato a scopo commerciale è pure molto vasto e comprende anch'esso fenomeni criminali che non coincidono con il fenomeno della

<sup>157</sup> SCHMITZ/WULF in Münchener Kommentar zum StGB, 3. ed. 2019, Rn. 529 ss.

criminalità organizzata. Secondo la definizione della giurisprudenza tedesca consolidata, un reato è commesso a scopo commerciale se l'autore agisce con l'intenzione di crearsi, tramite la ripetuta commissione del tipo di reato in questione, una fonte di reddito non meramente momentanea e non trascurabile. Può bastare quindi la dimostrabilità di un unico reato, se è possibile dedurre dalle circostanze del reato la volontà di una ripetuta commissione di reati del tipo in oggetto.

L'esempio di un taccheggiatore abituale dimostra quanto, anche in questo caso, sia bassa la soglia definitoria che in Germania viene comunemente applicata per colpire anche i fenomeni più gravi di criminalità organizzata.

### *1.3. L'associazione a delinquere secondo l'art. 129 del codice penale tedesco*

Invero deve essere menzionato che anche nel diritto penale tedesco esiste il concetto dell'associazione a delinquere. L'art. 129 del codice penale tedesco punisce, similmente all'art. 416 del codice penale italiano, la fondazione di tali associazioni e la partecipazione ad esse. Tuttavia, perlomeno nel passato, l'art. 129 del codice penale tedesco non veniva quasi mai applicato per l'incriminazione dei fenomeni di criminalità organizzata.

Tecnicamente questo risultava soprattutto dal fatto che da sempre la giurisprudenza tedesca presupponeva per questo reato la sussistenza di un forte elemento di volontà e di organizzazione come caratteristica del processo decisionale dell'associazione. L'associazione a delinquere secondo l'art. 129 richiedeva quindi la dimostrabilità di una cosiddetta "volontà comune", di un'identità comune e di uno scopo comune dei membri dell'associazione, collegata alla subordinazione del membro individuale alla volontà comune. Secondo la giurisprudenza, lo scopo di commettere reati

congiuntamente e ripetutamente non era sufficiente per soddisfare il criterio dello scopo comune. Inoltre, le associazioni di tipo gerarchico venivano escluse dall'ambito dell'art. 129, perché secondo la giurisprudenza consolidata il criterio della volontà comune non veniva soddisfatto. Di conseguenza, l'art. 129 nel passato veniva prevalentemente applicato alle organizzazioni di stampo politico, come per esempio gruppi della sinistra radicale o di neonazisti.

Dal punto di vista pratico la non applicazione dell'art. 129 del codice penale ai fenomeni di criminalità organizzata risulta anche dal fatto che il limite edittale della norma prevede come massimo una pena detentiva di cinque anni. In confronto alle qualificazioni e aggravanti di banda, che prevedono spesso come pena massima la detenzione fino a 15 anni, il suo limite edittale è quindi relativamente basso.

La prevalente funzione pratica dell'art. 129 nell'ambito della criminalità organizzata almeno in passato era, secondo i commentatori, quella di servire come norma di riferimento per l'autorizzazione di strumenti investigativi particolarmente intrusivi, come per esempio le intercettazioni telefoniche. Anche in quest'ambito è tuttavia da rilevare che nell'ordinamento processuale penale tedesco ai cataloghi di reati per cui sono ammessi questi strumenti investigativi sono stati successivamente aggiunti numerosi reati nella variante con le qualificazioni e aggravanti di banda e di commissione a scopo commerciale. Di conseguenza anche dal punto di vista delle indagini la rilevanza pratica dell'art. 129 del codice penale nell'ambito della criminalità organizzata è relativamente scarsa.

Nel 2017, per adempiere agli obblighi derivanti dalla Decisione quadro 841 del 2008 dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, l'art. 129 è stato modificato. Obiettivo della riforma è stato espressamente di aumentare la rilevanza pratica dell'art. 129 del codice penale nell'ambito della criminalità organizzata. Sulla scorta dell'art.

1 co. 1 della Decisione quadro 841 nel co. 2 dell'art. 129 codice penale è stata introdotta una definizione legale di associazione criminale.

Tale definizione incorpora la formulazione dell'art. 1 co. 2 della Decisione quadro 841, secondo la quale l'associazione non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, né una continuità nella composizione o una struttura articolata.

Questa definizione dovrebbe, secondo l'intenzione esplicita del legislatore, attenuare il requisito rigoroso della cosiddetta "volontà comune", la cui soddisfazione la giurisprudenza tedesca aveva finora richiesto per l'art. 129 del codice penale. Secondo le parole dell'ex ministro degli interni Thomas de Maizière questa riforma dovrebbe colmare la lacuna legislativa che fino a quel momento in Germania impediva di punire il fare parte di una associazione mafiosa.

Se la riforma del 2017 porterà davvero ad una applicazione più frequente dell'art. 129 nel campo della criminalità organizzata è ancora da vedere. Spetterà per esempio alla giurisprudenza decidere se può bastare come "obiettivo superiore comune" dell'associazione il mero obiettivo di lucro o se, attraverso un'interpretazione restrittiva, verranno stabiliti altri requisiti per questo criterio. È da presumere che la giurisprudenza svilupperà nuovi criteri per mantenere una delimitazione tra le fattispecie di banda e l'associazione a delinquere.

Finora è comunque da constatare che la modifica dell'art. 129 non ha portato a un'applicazione più frequente della norma nell'ambito della criminalità organizzata.

#### *1.4. Conclusione*

In conclusione, è da sottolineare che la repressione della criminalità organizzata in Germania si basa prevalentemente sull'applicazione delle norme penali generali in combinazione

con le qualificazioni e aggravanti di banda e di commissione a scopo commerciale. La rilevanza della fattispecie dell'associazione a delinquere in quest'ambito è stata finora marginale. Una norma come l'art. 416-bis del codice penale italiano è completamente assente dall'ordinamento tedesco.

Queste differenze legali tra la Germania e l'Italia si spiegano in parte attraverso le differenti caratteristiche della criminalità organizzata nei due paesi. Potenti ed elaborate organizzazioni criminali come la Cosa Nostra, la N'drangheta e la Camorra si presentano raramente in Germania. Invece i fenomeni di criminalità organizzata in Germania vengono prevalentemente descritti come reti sconnesse con basso grado di organizzazione. Per questi fenomeni il concetto legale della banda sembra più adeguato. Tenendo presente il più basso livello di minaccia proveniente da questi fenomeni sembra anche coerente col principio dell'ultima *ratio* reagire con un minor livello di anticipazione dell'intervento penale rispetto ai reati associativi in Italia.

È da constatare, però, che le indagini sulla struttura organizzativa, che da tanti esperti vengono viste come elementi chiave per una repressione efficace della criminalità organizzata, in Germania non trovano una corrispondenza nel diritto sostanziale. In Italia invece questa corrispondenza esiste grazie all'art. 416-bis e ai vari reati di associazione.

Perciò in Germania lo scopo dominante delle inchieste penali in questo campo rimane spesso la possibilità di provare il singolo atto, come per esempio l'importazione di una quantità elevata di stupefacenti, e non il ruolo dell'indagato nel gruppo criminale. Questo fatto porta con sé il rischio strutturale di concentrarsi sugli agenti immediati dei reati e di perdere di vista le strutture e i dirigenti dei gruppi criminali.

## 2. *La nuova forma di “confisca autonoma” nel diritto penale tedesco*

### 2.1. *La nuova fattispecie dell’art. 76a co. 4 del codice penale tedesco*

La cosiddetta confisca autonoma (*Selbstständige Einziehung*) si trova nel comma 4 dell'art. 76a del codice penale tedesco ed è stata modificata notevolmente nel 2017. Lo scopo espresso di questa modifica è stato di aumentare le possibilità di confiscare beni derivanti da reati commessi dalla criminalità organizzata.<sup>158</sup>

La confisca autonoma secondo il comma 4 dell'art. 76a del codice penale tedesco può essere disposta dal giudice penale, quando egli è convinto dell’origine illecita di un bene sequestrato in un procedimento penale. La novità fondamentale della modifica è che la confisca autonoma è ormai applicabile anche nei casi in cui non si può esercitare l’azione penale o ottenere una condanna per un reato contro l’indiziato.<sup>159</sup> Per limitare l’ambito applicativo di questa norma particolarmente intrusiva, la confisca autonoma può essere disposta solo se il bene è stato sequestrato in un procedimento penale per uno dei reati previsti nello stesso comma 4 dell'art. 76a del codice penale tedesco. Questo catalogo di reati comprende circa 25 reati gravi, comunemente considerati come settori di attività della criminalità organizzata.<sup>160</sup>

Nel catalogo si trovano inoltre reati in materia di stupefacenti, di soggiorno, di armi e in materia fiscale sempre

<sup>158</sup> Bundestags-Drucksache 18/9525, p. 3; 73.

<sup>159</sup> ESER/SCHUSTER in: *Schönke, Adolf/Schröder, Horst* (ed.), op. cit., § 76a Rn. 15-16; *Heger* in *Lackner/Kühl*, StGB, 29. ed. 2018, Rn. 6ss. e KÖHLER/BURKHARD, Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung – Teil 2/2, NStZ 2017, p. 671ss.

<sup>160</sup> Cfr. Art. 76a comma 4 numeri 1-8 del codice penale tedesco.

nella variante qualificati o aggravati, cioè se commessi come membro di una banda o a scopo commerciale. Inoltre dal codice penale sono state integrate le varianti qualificanti o aggravanti dei reati di tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, di riciclaggio e di associazione a delinquere e con finalità di terrorismo.

Il criterio chiave della norma, cioè la convinzione del giudice dell'origine illecita del bene, è molto contestato.<sup>161</sup> Il contenuto di questo criterio richiede un chiarimento soprattutto se si tiene presente che la norma si applica nei casi in cui non è stato possibile dimostrare che l'indagato ha commesso un reato.

È significativo a questo riguardo che la motivazione della legge stessa parla di “beni derivanti da reato *di origine incerta*”. Questa formulazione dimostra la dialettica tra il fatto di non conoscere l'origine concreta del bene e la convinzione che il bene sia di origine illecita.

Secondo i materiali preparatori della legge e i primi commenti ad essa, si può quantomeno ritenere che per raggiungere il convincimento dell'origine illecita non deve essere accertato un concreto reato all'origine del provento.<sup>162</sup> Neppure è necessario che il bene derivi dal reato per cui è stato disposto il sequestro o da un altro reato enumerato nel già menzionato catalogo del comma 4 dell'art. 76a codice penale. Inoltre, viene ritenuto irrilevante se il reato di origine incerta sia stato commesso dall'indagato o da un altro individuo

<sup>161</sup> ESER/SCHUSTER in: *Schönke, Adolf/Schröder, Horst* (ed.), op. cit., § 76a Rn. 12ss.; HINDERER/BLECHSCHMITT, Die “erweiterte selbständige Einziehung“ nach § 76a Abs. 4 StGB i.V.m. § 437 StPO, *Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht* 2018, p. 179ss.; MEIBNER/SCHÜTRUMPF, *Vermögensabschöpfung*, 1. ed 2018, Rn. 81ss.; TRÜG, *Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung*, *NJW* 2017, p. 1915s.

<sup>162</sup> Bundestags-Drucksache 18/9525, p. 73; ESER/SCHUSTER in: *Schönke, Adolf/Schröder, Horst* (ed.), op. cit., § 76a, Rn. 14.

sconosciuto. In altre parole, il bene da confiscare può derivare da un reato qualsiasi commesso da chiunque.

Questo largo margine di applicazione viene limitato però dal fatto che la dottrina predominante ritiene che il giudice deve essere pienamente convinto dell'origine illecita del bene da confiscare.<sup>163</sup> Questa posizione trova appoggio nella giurisprudenza restrittiva del *Bundesgerichtshof* relativa alla vecchia normativa in tema di confisca allargata (*Erweiterte Einziehung*), di cui all'ex art. 73d del codice penale tedesco,<sup>164</sup> il cui ambito applicativo è stato ridotto notevolmente. In una interpretazione costituzionalmente orientata, il *Bundesgerichtshof* ha limitato il raggio del criterio “se le circostanze giustificano l'assunzione di una provenienza illecita” ai casi in cui “non sussiste nessun dubbio sulla provenienza illecita dei beni”.<sup>165</sup> In questo contesto c'è da presumere che il *Bundesgerichtshof* sarà altrettanto rigoroso nel determinare lo standard probatorio della nuova forma di confisca autonoma.

## 2.2. *La fattispecie dell'art. 437 dell'ordinamento di procedura penale tedesco*

Un aspetto innovativo rispetto allo standard probatorio della nuova forma di confisca è contenuto nell'art. 437 dell'ordinamento di procedura penale tedesco. Anche questa norma è stata introdotta nella riforma del 2017 e porta il titolo “regole speciali per la procedura di confisca autonoma” (*Besondere Regelungen für das selbständige Einziehungsverfahren*). Nella prima frase stabilisce che: “il

<sup>163</sup> ESER/SCHUSTER in: *Schönke, Adolf/Schröder, Horst* (ed.), op. cit., § 76a Rn. 14 e *Scheinfeld/Langlitz*, Münchener Kommentar zur StPO, 1. ed. 2019 Rn. 16 con altri riferimenti.

<sup>164</sup> Cfr. JOECKS in Münchener Kommentar zum StGB, 3. ed. 2016, § 73d Rn. 1ss.

<sup>165</sup> Cfr. BGHSt 40, 371ss. = BGH NJW 1995, p. 470 ss.

tribunale può basare la sua convinzione della provenienza illecita del bene in particolare sulla crassa sproporzione (*grobes Missverhältnis*) tra il valore del bene e i proventi leciti dell'indirizzato”.

Con tale provvedimento è stato implementato per la prima volta nell'ordinamento tedesco l'approccio di sproporzione, conosciuto e applicato in Italia già da tanti anni soprattutto nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniali. Infatti nella motivazione legislativa vengono esplicitamente nominati i modelli anglosassoni e il modello italiano di “*non-conviction-based-confiscation*” come modelli di riferimento per la nuova normativa. In questo contesto il legislatore tedesco ha anche sottolineato che a suo avviso la nuova forma di confisca non sarebbe uno strumento sanzionatorio perché avrebbe un carattere meramente ripristinatorio.

La dottrina tedesca, che in via predominante non condivide questa classificazione, ha criticato anche la funzione e lo scopo dell'art. 437 dell'ordinamento di procedura penale. Secondo tanti commentatori la normativa è priva di valore autonomo e può solo essere interpretata come indicazione applicativa per l'art. 76a co. 4 del codice penale. Un'interpretazione nel senso di una riduzione o addirittura un'inversione dell'onere della prova sarebbe una violazione dei principi fondamentali del diritto penale tedesco. Inoltre, non troverebbe appoggio sufficiente nel testo normativo, sebbene la motivazione legislativa suggerisca una tale interpretazione.

L'art. 437 potrebbe bensì essere interpretato nel senso di una presunzione *iuris tantum* di origine illecita non scritta, come hanno dichiarato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana a proposito dell'art. 12-sexies del Decreto Legislativo numero 306 del 1992.

Nel contesto giuridico tedesco una tale interpretazione sembrerebbe però inammissibile a causa della rigorosa giurisprudenza costituzionale riguardante il principio di determinatezza (*Bestimmtheitsgebot*). È da ricordare a questo

proposito che nel 2002 il Tribunale Costituzionale Federale (*Bundesverfassungsgericht*) ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta *Vermögensstrafe* per violazione di questo principio.

Inoltre, un'interpretazione nel senso di una presunzione *iuris tantum* di origine illecita creerebbe gravi frizioni con il principio del libero convincimento del giudice (*Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung*), codificato nell'art. 261 dell'ordinamento di procedura penale tedesco.

Si può quindi ritenere che il criterio della crassa sproporzione secondo l'art. 437 è da interpretare come un singolo motivo, sebbene importante, per ottenere la convinzione dell'origine illecita di un bene. L'accertamento di una crassa sproporzione non esime però il giudice dall'effettuare un'ampia valutazione dei fatti e delle prove per fondare la sua decisione di confisca. Innanzitutto, la sua motivazione deve essere in grado di escludere ogni ipotesi alternativa ragionevole di un'acquisizione legale del bene, come per esempio la donazione, l'eredità o la derivazione da un'attività legale anche se non dichiarata al fisco.

### 2.3. *Conclusioni*

In prima linea, è da constatare che la descritta estensione della confisca autonoma nell'ordinamento penale tedesco persegue uno scopo politico-criminale importante e utile: cioè l'idea di rendere più efficace la confisca degli immensi profitti che le diverse forme di criminalità organizzata accumulano con le loro attività illecite. È da sottolineare a questo proposito che, secondo tanti esperti, la Germania costituisce ormai una sede importante per il riciclaggio anche transnazionale e che il mercato interno europeo ha creato nuovi campi d'attività per la criminalità organizzata anche in Germania.

A proposito della attività transnazionali della criminalità organizzata è da rilevare che la nuova norma potrebbe anche aiutare ad ampliare la cooperazione giudiziaria in materia di

confisca, in specie tra la Germania e l'Italia. Nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali finora non esiste una prassi di aiuto giudiziario tra la Germania e l'Italia soprattutto perché fino a poco tempo fa l'ordinamento tedesco era privo di un istituto corrispondente a quello italiano. Grazie alla similitudine strutturale tra le misure di prevenzione patrimoniali italiane e il nuovo istituto di confisca in Germania questo impedimento ha cessato di esistere.

Circa la formazione concreta della nuova forma di confisca autonoma è da rilevare che l'istituto contiene numerose incongruenze e indeterminatezze. Al momento attuale non è ancora prevedibile se la norma verrà applicata in modo frequente in futuro e se quindi potrà svilupparsi in uno strumento efficace per combattere l'accumulazione di guadagni illeciti dalla criminalità organizzata. Di sicuro la norma incontrerà delle difficoltà dal punto di vista applicativo e interpretativo. Considerando che la norma tocca questioni costituzionali e questioni fondamentali dell'ordinamento penale è da presumere che in futuro spetterà alla giurisprudenza, forse anche costituzionale decidere sui dettagli dell'applicazione della norma.